

# Comunicazione UFRC 2/22

22 dicembre 2022

## Informazioni sulla prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

1	Contesto e scopo della comunicazione.....	1
2	Nuovi obblighi per le associazioni .....	2
3	Regole di iscrizione nel registro di commercio (Capitolo 7 ORC) .....	4
4	Termine transitorio (art. 6b <sup>bis</sup> Tit. fin. CC e art. 181b ORC) .....	5
5	Procedura d'ufficio (art. 938 e 939 CO).....	6
6	Emolumenti.....	6
	ALLEGATI .....	

## Nuovi obblighi di trasparenza delle associazioni

### 1 Contesto e scopo della comunicazione

L'ultima revisione della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD)<sup>1</sup>, adottata dal Parlamento il 19 marzo 2021, rafforza gli strumenti di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e tiene conto delle principali raccomandazioni del quarto rapporto di valutazione tra pari relativa alla Svizzera del 7 dicembre 2016 del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI)<sup>2</sup>. In particolare, prevede una modifica del Codice civile (CC<sup>3</sup>) volta a migliorare la trasparenza delle associazioni. D'ora in poi, le associazioni che si occupano principalmente della raccolta e della distribuzione di fondi all'estero per scopi caritatevoli sono obbligate a iscriversi nel registro di commercio. Le associazioni iscritte devono inoltre tenere un elenco dei loro soci e avere un rappresentante in Svizzera.

Le nuove disposizioni del CC sono state implementate nell'ordinanza sul registro di commercio (ORC)<sup>4</sup>. In base alla norma di delega prevista dal CC, l'art. 90 cpv. 2 lett. a-c ORC restringe il campo di applicazione del nuovo obbligo di iscrizione nel registro di commercio: Le associazioni che raccolgono o distribuiscono meno di 100'000 franchi all'anno sono esonerate dall'obbligo, a condizione che uno dei loro rappresentanti sia domiciliato in Svizzera e che le distribuzioni dei fondi siano effettuate tramite un intermediario finanziario ai sensi della LRD.

Le nuove disposizioni del CC e dell'ORC entreranno in vigore il 1° gennaio 2023. Lo scopo di questa comunicazione è di chiarire le conseguenze della revisione per le autorità del registro di commercio e per le associazioni interessate.

<sup>1</sup> Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro; RS 955.0) (FF 2021 668).

<sup>2</sup> <https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-switzerland-2016.html>.

<sup>3</sup> RS 210.

<sup>4</sup> La modifica dell'ORC è approntata nell'allegato alla revisione dell'[ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo \(admin.ch\)](#).

## 2 Nuovi obblighi per le associazioni

### 2.1 Obbligo di iscrizione nel registro di commercio (art. 61 CC e 90 cpv. 2 ORC)

In precedenza, solo le associazioni che svolgevano attività commerciali o che, a causa della loro importanza economica, erano soggette all'obbligo di revisione, dovevano essere iscritte nel registro di commercio. Il nuovo art. 61 cpv. 2 n. 3 CC estende l'obbligo di iscrizione alle associazioni che direttamente o indirettamente raccolgono o distribuiscono fondi all'estero per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali.

Affinché un'associazione sia soggetta al nuovo obbligo di iscrizione, devono essere soddisfatti cumulativamente tre criteri:

1. Criterio della raccolta o distribuzione di fondi per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali: questo criterio è interpretato in modo ampio e copre tutte le "altre opere di bene"<sup>5</sup>. Non include le associazioni sportive e ricreative, le associazioni di mutuo aiuto e le associazioni economiche, come le associazioni professionali, padronali o di lavoratori, che perseguono la difesa degli interessi economici comuni dei loro soci.<sup>6</sup> Tutti i contributi il cui scopo principale è sostenere l'associazione o le sue opere di bene sono considerati raccolta di fondi, indipendentemente dal fatto che siano sollecitati o meno e a prescindere dal contesto, dall'identità o dal numero dei donatori o dal tipo di raccolta (per strada, per posta, porta a porta, per telefono, via e-mail o via Internet). Non sono compresi le quote versate dai soci, le sovvenzioni statali, i redditi delle loro attività, le prestazioni di sponsorizzazione e in generale tutti i contributi volti a ottenere una controprestazione dall'associazione. Le distribuzioni di fondi comprendono tutti i contributi versati dall'associazione senza controprestazione, con lo scopo di fornire un aiuto al beneficiario, compresi i contributi in natura e la fornitura di servizi.
2. Attività principale: solo le associazioni che raccolgono o distribuiscono prevalentemente fondi sono soggette all'obbligo di iscrizione. Ciò è il caso quando i fondi raccolti costituiscono una parte sostanziale dei mezzi dell'associazione, o quando i fondi distribuiti assorbono una parte sostanziale delle sue risorse. Al contrario, le donazioni minori o occasionali non comportano l'obbligo di iscrizione.<sup>7</sup>
3. Fondi raccolti o distribuiti all'estero: questo criterio è soddisfatto se i fondi transitano all'estero. Le associazioni esclusivamente locali, i cui donatori e beneficiari si trovano in Svizzera, non adempiono questi criteri.

L'art. 61 cpv. 2<sup>ter</sup> CC consente al Consiglio federale di prevedere eccezioni per le associazioni che presentano un basso rischio di essere sfruttate a fini di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, in particolare in funzione dell'importo dei fondi raccolti o distribuiti, della loro origine, destinazione o finalità. Il Consiglio federale si è avvalso di questa facoltà nell'art. 90 cpv. 2 dell'ORC. Secondo questa disposizione, le associazioni che raccolgono o distribuiscono fondi sono esentate dall'obbligo di iscrizione nel registro di commercio a condizione che soddisfino le seguenti condizioni cumulative:

<sup>5</sup> Cfr. definizione di "Non-profit organisations" nel glossario del GAFI/FATF (<https://www.fatf-gafi.org/glossary/n-r/>) e nella "Interpretive note to recommendation 8 [non-profit organisations]", pag. 58 (www.fatf-gafi.org > Pubblicazioni > Raccomandazioni GAFI).

<sup>6</sup> [FF 2019 4619.](#)

<sup>7</sup> [FF 2019 4620.](#)

- l'importo dei fondi raccolti negli ultimi due esercizi non deve superare una media annuale di 100'000 franchi;
- l'importo dei fondi distribuiti negli ultimi due esercizi non deve superare la media annuale di 100'000 franchi;
- tutte le distribuzioni del fondo devono essere effettuate attraverso un intermediario finanziario ai sensi della LRD; e
- l'associazione deve essere rappresentata da una persona in Svizzera.

## 2.2 Obbligo di tenere un elenco dei soci (art. 61a CC)

Il nuovo art. 61a CC impone alle associazioni che hanno l'obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio di tenere un elenco dei loro soci, con l'indicazione del nome e cognome o della ditta nonché dell'indirizzo dei soci, in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera. Le associazioni devono garantire che le informazioni contenute nell'elenco siano mantenute al meglio delle loro conoscenze. La legge non prevede l'obbligo di produrre documenti giustificativi e non stabilisce alcun requisito formale al riguardo. Le associazioni sono quindi libere di stabilire questi requisiti. In linea di principio, lo statuto prevede che l'ingresso e l'uscita di un socio richiedano un documento scritto, ma ciò non avviene sempre. L'adesione può avvenire anche per semplice dichiarazione. Le informazioni su ciascun socio e gli eventuali documenti giustificativi dell'elenco devono essere conservati per almeno cinque anni a contare dalla cancellazione del socio dall'elenco. L'associazione deve inoltre conservare le copie delle diverse versioni degli elenchi dei soci.<sup>8</sup>

## 2.3 Obbligo di avere un rappresentante in Svizzera (art. 69 cpv. 2 CC)

Secondo il nuovo art. 69 cpv. 2 CC, tutte le associazioni soggette all'obbligo di iscrizione nel registro di commercio devono ora essere rappresentate da una persona domiciliata in Svizzera che deve avere accesso all'elenco dei soci. L'esigenza in materia di domicilio può essere soddisfatta anche ricorrendo a più di una persona. In caso di inadempienza, l'associazione presenta una lacuna nell'organizzazione ai sensi dell'articolo 69c CC e si espone alle conseguenze previste da tale disposizione.<sup>9</sup>

## 2.4 Conseguenze sull'obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti (art. 957 CO)

Ai sensi dell'art. 957 CO, le persone giuridiche hanno l'obbligo di tenere una contabilità e di presentare i conti secondo le disposizioni del CO (conti completi). Le associazioni che non sono obbligate a iscriversi nel registro di commercio beneficiano di un'agevolazione: possono tenere una contabilità semplificata che comprende solo le entrate, le uscite e il patrimonio ("*Milchbüchleinrechnung*"). Si noti che l'agevolazione si applica anche alle associazioni iscritte nel registro di commercio su base volontaria. Il nuovo obbligo di iscrizione nel registro di commercio ha quindi conseguenze sulla tenuta della contabilità. D'ora in poi, le associazioni interessate dovranno attenersi alle regole del diritto contabile (art. 957 e segg. CO).

---

<sup>8</sup>

[FF 2019 4581.](#)

<sup>9</sup>

[FF 2019 4582.](#)

## 2.5 Nuovo caso di lacune nell'organizzazione (art. 69c cpv. 1 CC)

L'art. 69c cpv. 1 CC ha introdotto un nuovo caso di inadempienza per consentire a un socio o a un creditore di chiedere al giudice di prendere le misure necessarie se l'associazione è priva di un elenco dei soci di cui all'art. 61a CC. Questa disposizione consente inoltre di rivolgersi al tribunale se un'associazione non dispone di uno degli organi prescritti, in particolare se non rispetta l'obbligo di avere un rappresentante in Svizzera. In questo caso, l'associazione è anche esposta al rischio dell'avvio di un procedimento da parte dell'Ufficio del registro di commercio ai sensi dell'art. 939 CO (cfr. sotto, cifra 5).

## 3 Regole di iscrizione nel registro di commercio (Capitolo 7 ORC)

### 3.1 Obbligo di iscrizione nel registro di commercio (art. 90 ORC)

Il nuovo art. 90 ORC riprende nel suo cpv. 1 lett. a-b l'elenco dei casi in cui l'iscrizione nel registro di commercio è obbligatoria ai sensi dell'art. 61 cpv. 2 lett. 1-3 CC. Inoltre, l'art. 90 cpv. 2 lett. a-c ORC fissa le condizioni per l'esenzione di alcune associazioni dall'obbligo di iscrizione (cfr. sopra, cifra 2.1).

### 3.2 Notificazione e documenti giustificativi (art. 90a ORC)

Il vecchio art. 90 ORC è ora rinominato art. 90a ORC. I capoversi da 1 a 3 rimangono invariati, mentre è stato introdotto un nuovo capoverso 4 per chiarire le conseguenze dell'obbligo di avere un rappresentante in Svizzera. Secondo questo capoverso, un'associazione che non è rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera può essere iscritta nel registro di commercio solo se presenta una dichiarazione, firmata da almeno un membro della direzione, attestante che l'associazione non è tenuta a iscriversi nel registro di commercio (cfr. Allegato I).

### 3.3 Contenuto dell'iscrizione (art. 92 lett. j a l ORC)

Secondo il nuovo art. 92 lett. j ORC, le associazioni che sono iscritte nel registro di commercio su base volontaria e che non hanno un rappresentante in Svizzera devono d'ora in poi indicare sul loro estratto che non sono soggette all'obbligo di iscrizione, con l'indicazione della data della dichiarazione di non assoggettamento prevista dall'art. 90a cpv. 4 ORC.

#### Testo dell'iscrizione:

*"Secondo dichiarazione della direzione del [...], l'associazione non è soggetta all'obbligo di iscrizione nel registro di commercio e a quello di avere un rappresentante in Svizzera."*

È stata apportata una modifica all'art. 92 lett. k e l dell'ORC riguardante l'iscrizione dei membri della direzione e delle persone autorizzate a rappresentare l'associazione. Il contenuto di queste due lettere è stato unito nella lett. k e la lett. l è stata abrogata. Inoltre, è prevista una pubblicità limitata per le associazioni iscritte per le loro attività di raccolta fondi o di distribuzione. Queste associazioni non sono obbligate a iscrivere tutti i membri della direzione e le persone autorizzate a rappresentarli. È sufficiente l'iscrizione di un membro della direzione domiciliato in Svizzera. Non deve essere necessariamente il presidente. Se nessun membro della direzione è domiciliato in Svizzera, l'associazione deve iscrivere una seconda persona autorizzata a rappresentare la società e domiciliata in Svizzera. Questa disposizione, che mira in particolare a ridurre i costi legati alle modifiche delle persone iscritte, si applica anche alle associazioni iscritte nel registro di commercio su base volontaria. Tuttavia, la disposizione

dell'ordinanza deve essere chiarita per loro. Per le associazioni che svolgono attività di raccolta e distribuzione di fondi, la presenza di un rappresentante in Svizzera è una delle condizioni per l'esenzione dell'obbligo di iscrizione ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 lett. c dell'ORC (cfr. punto 2.1). Per queste associazioni, le quali decidono di iscriversi volontariamente nel registro di commercio, la nomina di un rappresentante domiciliato in Svizzera è quindi giustificata. Ciò non vale per le altre associazioni, che non rientrano nel campo d'applicazione dell'art. 61 CC e non sono tenute ad avere un rappresentante domiciliato in Svizzera. Per queste ultime è sufficiente l'iscrizione di un unico rappresentante ma, in deroga al tenore dell'art. 92 lett. k dell'ORC, tale rappresentante non deve necessariamente essere domiciliato in Svizzera.

### 3.4 Scioglimento e cancellazione (art. 93 cpv. 2 ORC)

La procedura relativa alla cancellazione senza scioglimento delle associazioni iscritte nel registro di commercio su base volontaria è ora codificata nell'art. 93 cpv. 2 ORC. Questa disposizione si applica a tutte le associazioni che non sono, o non sono più, soggette all'obbligo di iscrizione. Esse possono notificare in qualsiasi momento la loro cancellazione dal registro di commercio. In questo caso, l'associazione non viene posta in liquidazione e continua a esistere anche dopo la sua cancellazione. In linea di principio, la decisione di cancellazione è presa dalla direzione, ma lo statuto può conferire questa competenza anche all'assemblea generale. La notificazione della cancellazione deve essere accompagnata da una decisione dell'organo competente e da una dichiarazione scritta firmata da almeno un membro della direzione che l'associazione non è soggetta all'obbligo di iscrizione (cfr. Allegato II). Inoltre, l'iscrizione nel registro di commercio deve menzionare anche il fatto che l'associazione viene cancellata su sua richiesta poiché non è soggetta all'obbligo di iscrizione, nonché la data della dichiarazione della direzione.

#### Testo dell'iscrizione:

*"Secondo dichiarazione della direzione del [...], l'associazione non è soggetta all'obbligo di iscrizione nel registro di commercio. La stessa viene cancellata in base alla sua richiesta."*

Si noti che l'art. 93 cpv. 1 ORC rimane invariato. Si applica alle associazioni soggette all'obbligo di iscrizione e alle associazioni volontariamente iscritte nel registro di commercio che vengono sciolte.

## 4 Termine transitorio (art. 6b<sup>bis</sup> Tit. fin. CC e art. 181b ORC)

Secondo l'art. 6b<sup>bis</sup> Tit. fin. CC e 181b ORC le associazioni esistenti hanno 18 mesi di tempo, ovvero fino al 30 giugno 2024, per adeguarsi ai requisiti del nuovo diritto. Fino ad allora, le associazioni esistenti soggette al nuovo obbligo di iscrizione devono richiedere l'iscrizione nel registro di commercio. Come le altre associazioni soggette all'obbligo di iscrizione, anche queste dovranno rispettare l'obbligo di tenere un elenco dei propri membri e di avere un rappresentante domiciliato in Svizzera. Le associazioni già iscritte che non hanno un rappresentante in Svizzera dovranno designarne uno o produrre la dichiarazione di non assoggettamento prevista dall'art. 92 lett. j ORC.

Le associazioni costituite dopo il 31 dicembre 2022 sono immediatamente soggette al nuovo diritto.

## 5 Procedura d'ufficio (art. 938 e 939 CO)

Le associazioni che non hanno richiesto l'iscrizione entro il termine del 30 giugno 2024 saranno soggette a una procedura di iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 938 CO. Tuttavia, le autorità del registro di commercio non sono tenute a cercare attivamente le associazioni soggette all'obbligo di iscrizione.

A partire dal 1° luglio 2024, le associazioni iscritte nel registro di commercio che non hanno un rappresentante in Svizzera e che non hanno presentato la dichiarazione di non assoggettamento con l'iscrizione saranno considerate carenti nella loro organizzazione. Secondo l'art. 939 CO, l'ufficio del registro di commercio dovrà diffidarle a porre rimedio alla situazione, assegnando loro un termine. In mancanza di una reazione, l'ufficio del registro di commercio si rivolgerà al tribunale per le misure necessarie.

Prima del 1° luglio 2024 può essere avviata una procedura per lacune nell'organizzazione se l'unico rappresentante in Svizzera viene revocato senza essere sostituito e senza che l'associazione produca contemporaneamente una dichiarazione di non assoggettamento.

## 6 Emolumenti

L'Ufficio del registro di commercio è autorizzato a riscuotere un emolumento per l'iscrizione della dichiarazione di non assoggettamento. Esso può tuttavia rinunciare all'emolumento qualora siano soddisfatte le condizioni per l'esonero dall'emolumento (art. 2 cpv. 2 dell'Ordinanza del 6 marzo 2020 sugli emolumenti in materia di registro di commercio [OEEmol-RC]<sup>10</sup>). Ritenuto come nell'allegato non sia riportata alcuna aliquota per questa iscrizione, se viene riscosso un emolumento, questo deve essere calcolato secondo l'art. 3 cpv. 2 OEEmol-RC.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin

---

<sup>10</sup> SR 221.411.1.

ALLEGATO I

**DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTAMENTO  
(nessun rappresentante in Svizzera)**

I sottoscritti confermano che:

1. L'associazione non soddisfa i requisiti per l'iscrizione nel registro di commercio ai sensi dell'art. 61 cpv. 2 CC, ovvero l'associazione:
  - a. non svolge attività commerciale;
  - b. non è soggetta all'obbligo di revisione ai sensi dell'art. 69b CC e
  - c. non ha come attività principale la raccolta o la distribuzione diretta o indiretta di fondi all'estero per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali.
2. La direzione si impegna a informare l'ufficio del registro di commercio competente qualora si verifichi una delle condizioni per l'obbligo di iscrizione ai sensi dell'articolo 61 cpv. 2 CC.

**Firma di almeno un membro della direzione:**

**Luogo e data:**

ALLEGATO II

**DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTAMENTO  
(cancellazione dell'iscrizione volontaria nel RC)**

I sottoscritti confermano che:

1. L'associazione non soddisfa i requisiti per l'iscrizione nel registro di commercio ai sensi dell'art. 61 cpv. 2 CC, ossia l'associazione:
  - a. non svolge attività commerciale;
  - b. non è soggetta all'obbligo di revisione ai sensi dell'art. 69b CC e
  - c. non ha come attività principale la raccolta o la distribuzione diretta o indiretta di fondi all'estero per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali.

oppure se lo fa

soddisfa le condizioni per l'esenzione ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 ORC, vale a dire che:

- negli ultimi due esercizi l'importo annuale dei fondi raccolti non ha superato i 100'000 franchi;
- negli ultimi due esercizi l'importo annuale dei fondi raccolti non ha superato i 100'000 franchi;
- i fondi sono distribuiti da un intermediario finanziario ai sensi della LRD;
- almeno un rappresentante dell'associazione è domiciliato in Svizzera.

2. La direzione si impegna a comunicare all'ufficio del registro di commercio competente se una delle condizioni per l'obbligo di iscrizione di cui all'art. 61 cpv. 2 CC è adempiuta o se una delle condizioni di esenzione di cui all'art. 90 cpv. 2 ORC non è più soddisfatta.

**Firma di almeno un membro della direzione:**

**Luogo e data:**

**ALLEGATO III**

